



# Ministero dell'Interno

DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E  
DELLA DIFESA CIVILE DELLA LIGURIA

*Area Prevenzione Incendi*

[dir.liguria@cert.vigilfuoco.it](mailto:dir.liguria@cert.vigilfuoco.it)

Agli Ordini degli Ingegneri delle Province di  
Genova, Savona, La Spezia, Imperia

Agli Ordini degli Architetti delle Province di  
Genova, Savona, La Spezia, Imperia

Ai Collegi dei Periti Industriali della  
Province di Genova, Savona, La Spezia,  
Imperia

Ai Collegi dei Geometri delle Province di  
Genova, Savona, La Spezia, Imperia

Ai Collegi degli Agronomi delle Province di  
Genova, Savona, La Spezia, Imperia

**OGGETTO:** Emergenza epidemiologica COVID-19.

Corsi e seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi di cui al DM 5 agosto 2011 e s.m.i. Metodologie di formazione a distanza.

Comunicazione di avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di norme attinenti la prevenzione incendi: Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

In riferimento all'emergenza epidemiologica in oggetto, con la presente si portano a conoscenza di codesti Ordini e Collegi professionali, le seguenti informazioni inerenti la prevenzione incendi, al fine di poterne dare diffusione ai propri iscritti.

In merito ai corsi e seminari di aggiornamento per i "professionisti antincendio", di cui al DM 5 agosto 2011 e s.m.i., si informa che il Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso tecnico e della difesa civile - Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica, con la nota prot. N°4872 del 30/03/2020 che si allega alla presente, ha fornito indicazioni riguardo la possibilità di svolgere formazione a distanza per i professionisti antincendio, tramite "streaming sincrono", con la possibilità, per la durata della fase emergenziale COVID-19, di utilizzare le sedi individuali (studio o abitazioni dei professionisti), in luogo di sedi collettive.

Riguardo ai procedimenti amministrativi di prevenzione incendi, di cui al D.P.R. n°151/2011, ed altresì per quelli relativi alle attività a rischio di incidente rilevante, di cui al D.P.R. n°105/2015, si richiama l'attenzione a quanto stabilito in merito alla sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi, e degli effetti per gli atti amministrativi in scadenza, dall'art. 103 del Decreto legge



# Ministero dell'Interno

DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E  
DELLA DIFESA CIVILE DELLA LIGURIA

Area Prevenzione Incendi

[dir.liguria@cert.vigilfuoco.it](mailto:dir.liguria@cert.vigilfuoco.it)

n°18 del 17 marzo 2018 *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*.

In specie, al comma 1 del citato articolo 103 è stabilito che: *“ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento”*. In tale fattispecie, ricadono, in particolare, i procedimenti ed i controlli di cui al D.P.R. 151/2011 e quelli relativi al D.Lgs. 105/2015.

Inoltre, al comma 2 del citato art.103, è stabilito che: *“tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”*. In tale fattispecie, ricadono, in particolare, le attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all'art 5 del D.P.R. 151/2011, i corrispondenti procedimenti previsti dal D.Lgs. 105/2015, le omologazioni dei prodotti antincendio nonché i termini fissati dall'art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i. ai fini del mantenimento dell'iscrizione dei professionisti antincendio negli elenchi di cui all'art. 16 del D.lgs. 139/2006 e s.m.i.

IL DIRETTORE REGIONALE  
(Dott. Ing. Claudio MANZELLA)  
(firma digitale ai sensi di legge)

DVD Ing. Pietro Muscinesi/ Ilge Dott.ssa Katia Sailis